

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Prof. Avv. Pietro Sirena	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott.ssa Claudia Rossi	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Diego Corapi	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
Prof. Avv. Marco Marinaro	Membro designato dal C.N.C.U. [Estensore]

nella seduta del 27/03/2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica;

Fatto

La ricorrente chiedeva il 1° giugno 2004 all'intermediario resistente "A" una carta revolving che le veniva concessa.

Il credito veniva ceduto il 25 febbraio 2010 dall'intermediario "A" all'intermediario "B".

Il 18 ottobre 2010 l'intermediario "B" notificava alla ricorrente l'avvenuta cessione del credito e le chiedeva di saldare la posizione debitoria relativa al finanziamento concesso e utilizzato con la carta ammontante ad € 4.427,57.

Ad agosto 2011 la ricorrente presentava reclamo sostenendo che la richiesta di pagamento "non risulta giustificata" e che "risulta poco chiaro il calcolo degli interessi applicati i quali non sembrano conformi a quanto stabilito dalle norme vigenti". Presentava altresì un esposto in Banca d'Italia.

L'intermediario "B" replicava al reclamo inviando alla ricorrente l'estratto conto della carta e sostenendo che, effettuate le verifiche con l'intermediario cedente il contratto, risulta che alla ricorrente erano state inviate le condizioni economiche

applicate: "i tassi applicati sono i seguenti: TAN 16,8% fino al 2006, TAN 17,76 dal 2007 e TAEG 19,28".

La cliente, non soddisfatta della risposta, proponeva ricorso all'Arbitro.

L'odierna ricorrente anche nel ricorso lamenta poca chiarezza e trasparenza circa i tassi di interessi applicati alla carta revolving di cui è titolare. Sostiene che detti tassi sono, oltre che poco chiari, "ingiustificatamente cospicui" e che le somme che l'intermediario "B" le chiede, anche in relazione a quanto da lei versato mensilmente nel corso degli anni di durata del rapporto contrattuale, sono eccessive.

L'intermediario "A" (controparte del contratto originario e cedente il credito) premette di aver già fornito chiarimenti alla ricorrente a seguito di un esposto che quest'ultima ha presentato alla Banca d'Italia.

Riprendendo la risposta data a suo tempo, precisa che:

- i tassi applicati e le clausole contrattuali contestate dalla cliente sono state visionate ed accettate dalla stessa al momento della stipula del contratto e sono conformi alla normativa vigente;
- al contrario, la ricorrente non è stata sempre regolare nel pagamento delle rate, tanto che l'intermediario "B" si è rivolto a società di recupero crediti;
- "in fase di recupero del credito la cliente ha sovente disertato gli appuntamenti presi ovvero è rimasta irreperibile rendendo difficoltosa la fase di ripianamento; infatti la ricorrente avrebbe accumulato insoluti nei mesi di luglio 2007 e nel periodo dal giugno al novembre 2008, rimborsati con versamenti non sufficienti alla totale copertura del debito;
- la cliente intestataria è stata periodicamente informata circa il debito accumulato ed i mancati pagamenti, a mezzo contatti intervenuti per il tramite delle agenzie di recupero dell'intermediario, circostanza confermata dai pagamenti straordinari effettuati di importi differenti e maggiorati;
- il ritardo nei pagamenti ha comportato la produzione di interessi di mora ovvero spese per i contatti telefonici e gli interventi domiciliari svolti che si computano in aggiunta al debito residuo;
- a far data dal 1° marzo 2010 la posizione in oggetto è stata oggetto di cessione per il totale di euro 3.639,32.

L'intermediario "A" eccepisce infine che il credito è stato ceduto e che la vicenda interessa oramai l'intermediario "B".

L'intermediario cessionario premette che:

- nel giugno del 2004 la ricorrente stipulava con l'intermediario "A" un contratto di apertura di credito revolving con fido dell'importo di euro 3.000,00 avente validità dal giugno 2004 al maggio 2007, con accensione di conto e rilascio di carta di credito, e con previsione di rate mensili per euro 120,00, il tutto con applicazione delle seguenti condizioni economiche: tasso d'interesse mensile 1,33% - TAN 15,96% - TAEG 17,20%;

- il 25 febbraio 2010, il credito veniva ceduto, insieme ad altri crediti, ad un intermediario successivamente incorporato — con effetti dal 31 dicembre 2011 - dall'intermediario "A". Al momento della cessione il debito della ricorrente ammontava a € 4.362,06;

- la ricorrente il 2 agosto 2011 sporgeva reclamo cui la resistente rispondeva il 23 settembre 2011 proponendo il pagamento rateale del debito;

- la ricorrente avanzava ricorso;

- per la banca il ricorso — oltre a presentare profili di inammissibilità — è indeterminato dal punto di vista del petitum, dal momento che la ricorrente lamenta genericamente la poca chiarezza dei tassi applicati, che appaiono non conformi alle disposizioni vigenti;

- sostiene la banca resistente che la ricorrente invoca una attività "consulenziale" dell'ABF,

- allega la tabella di rilevazione dei tassi usurari del periodo pubblicata dalla Banca d'Italia per dimostrare che il tasso contrattuale era all'interno del tasso soglia previsto dalle disposizioni antiusura.

L'intermediario sostiene poi:

- che il ricorso è inammissibile *ratione temporis* in quanto il contratto da cui origina la controversia è stato stipulato nel giugno 2004 ed aveva validità triennale, fino a maggio 2007;

- che, ai sensi delle disposizioni sul funzionamento dell'ABF, è "cliente" "il soggetto che ha o ha avuto un rapporto contrattuale o è entrato in relazione con

un intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari ivi compresi i servizi di pagamento (Sezione I, paragrafo 3, punto 3)".

"Ulteriormente, le disposizioni di vigilanza in materia di "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" classificano come "cliente, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l'intermediario (Sez. I, par. 3 "Definizioni", punto 2)".

L'intermediario "B" è terzo rispetto al rapporto che si è instaurato tra la ricorrente e l'intermediario "A"; oggetto della cessione è stato il credito della ricorrente e non anche il contratto. L'intermediario "B" non potrebbe rispondere di contestazioni quali quelle che pone la ricorrente — relative alle condizioni economiche del contratto e alla correttezza dei tassi di interesse applicati - in quanto accordi intervenuti tra parti terze.

La banca riporta inoltre le disposizioni sul funzionamento dell'ABF relative al factoring ("Per le operazioni di factoring si considera cliente il cedente nonché il debitore ceduto con cui il cessionario abbia convenuto la concessione di una dilazione di pagamento") per sostenere che "parrebbe ragionevole presumere che quando vi sia un soggetto terzo rispetto alle parti contrattuali, pur titolare di diritti che dal contratto traggano origine (come appunto nel caso del titolare del credito ceduto) sia da escludersi, con riferimento a tale soggetto terzo, la qualifica di cliente delle parti contrattuali del rapporto di base.

In particolare, è pacifico che nel contratto di factoring il cliente è solo il cedente e non il debitore ceduto, a meno che quest'ultimo non abbia ottenuto una dilazione di pagamento.

Di conseguenza, considerato che il contratto di factoring rientra nello schema negoziale della cessione di credito di cui all'articolo 1260 cod. civ., pare legittimo applicare per analogia la stessa ratio anche al contratto di cessione di credito, escludendo in tal modo dalla nozione di cliente il debitore ceduto ai sensi dell'articolo 1264 cod. civ.

Se ne conclude quindi che la ricorrente, in qualità di debitore ceduto dall'intermediario "A", non può essere considerata cliente di essa banca resistente.

L'intermediario eccepisce l'incompetenza temporale del Collegio adito ed occorre quindi affrontare in via pregiudiziale tale questione.

Le disposizioni sull'ABF emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 18 giugno 2009 ed aggiornate con provvedimento del 13 novembre 2011 (in attuazione della delibera del CICR n. 275 dei 29 luglio 2008) applicabili *ratione temporis* al caso in esame prevedono che l'ABF può decidere sulle controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari, purché le operazioni o i comportamenti contestati siano successivi al 10 gennaio 2009 (Sezione I, paragrafo 4).

Per i contratti stipulati prima di tale data, ma che hanno continuato a produrre effetti tra le parti anche successivamente, i Collegi hanno ripetutamente affermato, sulla base di un orientamento che può ormai ritenersi consolidato, che è necessario distinguere i casi in cui le contestazioni mosse dal ricorrente all'intermediario attengono alla fase di costituzione del rapporto contrattuale - e che pertanto sono fuori dalla competenza dell'ABF - da quelli che attengono alla sua esecuzione (*ex multis* Collegio di Milano, dec. n. 1547/2011; più di recente, Collegio di Roma, dec. n. 2928/2012).

Orbene, nella vicenda sottoposta all'esame di questo Collegio si controverte di vizi genetici del rapporto (carenza di trasparenza del contratto e tasso di interesse eccessivamente elevato) ed il contratto in questione è stato stipulato nel giugno 2004 per una durata triennale (l'ultima operazione risale al febbraio 2007) e, quindi, ben prima del 10 gennaio 2009. Per tale ragione, ed in relazione al suindicato contratto ed alla relativa domanda, sussiste e deve essere dichiarata l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE